



Ministero dell'Istruzione e del merito

ISTITUTO COMPrensIVO "U. FRACCACRETA"
AMBITO TERRITORIALE BARI N.1 -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720
BAMM889014 - S.S. I GRADO Via Volpe n.16 - 70128 - Bari - Sede Centrale Tel. 0805302541
BAMM889014 - S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128 Bari - Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel. 0805300085
BAAA88901X SCUOLA INFANZIA "M. MONTESSORI" - Via Maresciallo Ranieri - 70128 Bari- tel. 0805306674
BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128 Bari tel./fax 0805300085
Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it - indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it
Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it

Cir. Int. n. 131

Bari, 11.12.2024

A tutta la comunità scolastica

Oggetto: D.L. n. 123/2023 "DECRETO CAIVANO" e OBBLIGO DI ISTRUZIONE

La Dirigente Scolastica

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto Decreto Caivano;
VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"

COMUNICA

che il Decreto Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La novità principale consiste nell'introduzione di una nuova fattispecie delittuosa denominata "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori", disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico da parte del minore, aggravando le responsabilità a carico dei genitori.

Nel corso dell'anno scolastico, la Dirigente Scolastica, con la collaborazione dei Coordinatori di classe, provvederà:

1. a verificare la frequenza delle alunne e degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando coloro i quali sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi (come, ad esempio, ricoveri ospedalieri, cure mediche, impedimenti oggettivi, ecc.) ovvero – per la Scuola Secondaria di I grado - coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi;

2. a comunicare la mancata frequenza al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (genitori, tutore).

Nel caso in cui l'alunna/alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, la Dirigente Scolastica avviserà, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

I coordinatori di classe sono invitati a segnalare con tempestività alla Dirigente le situazioni di inadempienza, affinché siano adottate le procedure sopra descritte.

**La Dirigente Scolastica
Francesca De Ruggieri**